LA FIGURA DEL PREPOSTO NELLA GESTIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA

ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

DOCENTE: Lara Sirna

ARGOMENTI

- Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
- Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
- Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- Incidenti e infortuni mancati;
- Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati e stranieri;
- Valutazione dei rischi, con particolare riferimento al contesto in cui preposto opera;
- Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- Modalità di esercizio della funzione di controllo

Normativa su salute e sicurezza

QUANDO IL LEGISLATORE ITALIANO HA
INIZIATO AD OCCUPARSI DELLA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO????

Un po' di storia....

- Nel 1947 la COSTITUZIONE stabilisce il diritto inalienabile di ciascun individuo alla salute e alla sicurezza, difende il lavoro in ogni sua forma e stabilisce che l'iniziativa economica privata non deve creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana
- Negli anni '50 vengono emanati due DPR importantissimi:
- DPR 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
- DPR 303/56 Norme generali per l'igiene del lavoro

Un po' di storia....

 Nel 1970 viene emanata la L. 300 - "Statuto dei Lavoratori" - l'art. 9 stabilisce l'autotutela dei lavoratori

COSTITUZIONE

ART. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività

ART. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

ART. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

CODICE PENALE [1]

Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

ART. 437

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

ART. 451

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione o con la multa.

CODICE PENALE [2]

Omicidio Colposo

ART. 589

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione ... Se il fatto è commesso con violazione delle norme.....per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione ... Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni dodici.

ART. 590

<u>Lesioni Personali Colpose</u>

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione o con la multa... Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena ..

CODICE CIVILE

Tutela delle condizioni di lavoro

ART. 2087

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo



la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica,

sono necessarie a tutelare l'**integrità fisica** e la **personalità morale** dei prestatori di lavoro.

STATUTO DEI LAVORATORI L.300/70

ART. 9 – i lavoratori mediante le loro rappresentanze hanno il **DIRITTO di** controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica

NORMATIVA

- La COSTITUZIONE stabilisce il diritto inalienabile di ciascun individuo alla salute e alla sicurezza, difende il lavoro in ogni sua forma e stabilisce che l'iniziativa economica privata non deve creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana
- II CODICE PENALE (artt. 437 451 589 590) e II CODICE CIVILE (art. 2087)
- DPR degli anni '50 (DPR 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e DPR 303/56 – Norme generali per l'igiene del lavoro)
- CONCEZIONE DELLA TUTELA PREVIDENZIALE MA NON PREVENZIONALE
- Legge 300/70 "Statuto dei Lavoratori" l'art. 9 stabilisce l'autotutela dei lavoratori

NORMATIVA

- Le DIRETTIVE EUROPEE (1989) e la RIVOLUZIONE DEL PUNTO DI VISTA DA **OGGETTIVO** A **SOGGETTIVO**
- LE PERSONE "FANNO" LA SICUREZZA
- VIENE PROMOSSA LA PREVENZIONE
- IL RISCHIO NON DEVE ESSERE ACCETTATO TAL QUALE
- OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO E' VALUTARE –
 ELIMINARE RIDURRE → OTTICA DEL
 MIGLIORAMENTO CONTINUO e DELLA
 PARTECIPAZIONE DI TUTTI GLI ATTORI AZIENDALI
- OBBLIGO DEI LAVORATORI E' RISPETTARE LE DIRETTIVE E PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA SALUTE E DI QUELLA DELLE ALTRE PERSONE SU CUI POSSONO RICADERE GLI EFFETTI DELLE PROPRIE AZIONI → RUOLO ATTIVO

II DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 "TESTO UNICO DELLA SICUREZZA"

"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Gazzetta Ufficiale n. 101, 30 aprile 2008, Suppl. Ord. n. 108/L)

STRUTTURA

- è costituito da:
- 306 articoli
- XIII Titolioltre 50 Allegati

Approvato dal CM il 1° Aprile 2008

STRUTTURA

- TITOLO I PRINCIPI COMUNI
- TITOLO II LUOGHI DI LAVORO
- TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
- TITOLO V SEGNALETICA DI SICUREZZA

- TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
- TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
- TITOLO VIII AGENTI FISICI
- TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE
- TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
- TITOLO XI ATMOSFERE ESPLOSIVE
- TITOLO XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
- TITOLO XIII NORME TRANSITORIE E FINALI

GLI ATTORI DELLA PREVENZIONE

FIGURE DELLA SICUREZZA

DATORE DI LAVORO

DIRIGENTI

MEDICO COMPETENTE

PREPOSTI

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

LAVORATORI

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA



DATORE DI LAVORO

MEDICO COMPETENTE

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

(ANTINCENDIO, EVACUAZIONE, PRIMO SOCCORSO)

ESPERTI ESTERNI

DATORE DI LAVORO

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Ma nel mondo della scuola??????

Dirigente Scolastico Datore di Lavoro

Nelle pubbliche amministrazioni per DDL si intende il dirigente al quale spettano poteri di gestione ovvero un funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale ... dotato di poteri decisionali e di spesa

MA SONO REALMENTE ILLIMITATI
QUESTI DUE POTERI??

OBBLIGHI NON DELEGABILI

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

 la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

 la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

DIRIGENTE

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,

attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

COSA SIGNIFICA DELEGABILE?

Attraverso la delega di cui all'Art. 16 – D.Lgs 81/2008, il datore di lavoro può delegare alcuni dei suoi obblighi (di cui all'art. 18) a uno o più dirigenti.

Delegare in tal senso vuol dire TRASFERIRE i necessari poteri DECISIONALI e DI SPESA e quindi TRASFERIRE LA RELATIVA RESPONSABILITÀ

CARATTERISTICHE DELLA DELEGA

La delega deve avere le seguenti caratteristiche:

- Risultare da atto scritto
- Il delegato deve possedere tutti i requisiti di esperienza e professionalità richiesti dalla natura della delega
- Al delegato devono essere attribuiti tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo e l'autonomia di spesa necessaria
- La delega deve essere accettata dal delegato per iscritto
- * Alla delega deve essere adeguata e tempestiva pubblicità

OBBLIGHI DELEGABILI

NELLA SCUOLA ESISTE REALMENTE LA POSSIBILITA' DI DELEGA???

OBBLIGHI DEL DDL E DEL DIRIGENTE

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
- elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

- comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

PREPOSTO

Persona che, in ragione delle competenze professionali e <u>nei limiti di poteri gerarchici</u> e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,

sovrintende alla attività lavorativa e
garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte
dei lavoratori ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa

OBBLIGHI

sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti – sanzione da 400 a 1000 euro o arresto fino a 2 mesi

verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico - sanzione da 200 a 800 euro e arresto fino a 1 mese

richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa – sanzione da 400 a 1000 euro o arresto fino a 2 mesi

informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione - sanzione da 200 a 800 euro e arresto fino a 1 mese

astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato - sanzione da 200 a 800 euro e arresto fino a 1 mese

segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta – sanzione da 400 a 1000 euro o arresto fino a 2 mesi

frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 - sanzione da 200 a 800 euro e arresto fino a 1 mese

LAVORATORE

Persona che,

indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato,

con o senza retribuzione,

anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, <u>esclusi gli addetti ai</u> <u>servizi domestici e familiari</u>.

OBBLIGHI

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

- 2. I lavoratori devono in particolare:
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, *adoperandosi direttamente, in caso di* <u>urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e</u> possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave <u>e incombente, dandone notizia al rappresentante dei</u> <u>lavoratori per la sicurezza;</u>
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

È l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

COMPITI

- Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

È la persona eletta o designata per

rappresentare i lavoratori

per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

ATTRIBUZIONI

- 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;

- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

MEDICO COMPETENTE

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora con il datore di lavoro

ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto

OBBLIGHI

- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

- istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

- invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

- ***comunica per iscritto**, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- *visita gli ambienti di lavoro **almeno una volta all'anno** o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- •partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- •comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ADDETTI ANTINCENDIO

ADDETTI ALL'EVACUAZIONE

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Art. 15 – D.Lgs 81/2008 MISURE GENERALI DI TUTELA

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- *I*) il controllo sanitario dei lavoratori;

- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- *n)l'*informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- t)la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- *v)l'* uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.


PERICOLO

Proprietà intrinseca (di un oggetto, di un prodotto chimico o di un'attività) di creare un danno.

RISCHIO

Probabilità di accadimento di un evento NON desiderato in grado di provocare determinate conseguenze caratterizzate da un danno di una certa Gravità.

R = f x m



RISCHI PER LA SICUREZZA INFORTUNI

Incidente determinato da una causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi la morte o l'invalidità permanente (assoluta o parziale) o l'inabilità temporanea (assoluta).

RISCHI PER LA SALUTE MALATTIE PROFESSIONALI

Malattia causata da attività lavorativa dalla quale derivi la morte o l'invalidità permanente (assoluta o parziale) o l'inabilità temporanea (assoluta).

ELIMINAZIONE DEL RISCHIO

Non tutti i rischi sono eliminabili!!!

Che fare?

Cercare di ridurre il rischio.

Come?

Attraverso

PREVENZIONE E PROTEZIONE.

Gestione del rischio residuo

PREVENZIONE

Si definisce prevenzione, l'insieme di azioni da intraprendere per ridurre la frequenza del rischio residuo.

PROTEZIONE

Si definisce protezione, l'insieme di azioni da intraprendere per ridurre la gravità degli eventi incidentali.

PREVENZIONE

Insieme di azioni che hanno lo scopo di mantenere lo stato di salute, inteso come benessere psico-fisico dell'uomo e non come assenza di malattia.

Può essere PRIMARIA / SECONDARIA / TERZIARIA.

PREVENZIONE PRIMARIA

Insieme delle azioni- interventi messi in atto per ridurre i rischi negli ambienti di lavoro.

Può essere costituita da:

Interventi alla sorgente

eliminazione sostanza nociva, modifica processo, modifica organizzazione del lavoro (pulizia, ordine);

Interventi sulla propagazione

ventilazione generale, aspirazione localizzata;

Interventi sull'uomo

modifica organizzazione del lavoro, dotazione dei D.P.I.

PREVENZIONE SECONDARIA

Ricerca di alterazioni precliniche negli organi, prima che si manifesti la malattia.

Si attua mediante:

SORVEGLIANZA SANITARIA per gli esposti a fattori di rischio professionali.

Accertamenti Sanitari Preventivi:


prima dell'assunzione per il rilascio dell'idoneità;

Accertamenti Sanitari <u>Periodici</u>:

per la verifica e il controllo dello stato di salute.

PROTEZIONE PASSIVA ATTIVA INDIVIDUALE COLLETTIVA

Con PREVENZIONE E PROTEZIONE



PERCEZIONE DEL RISCHIO

- E' influenzata da vari fattori:
- ✓ Attività intraprese volontariamente;
- ✓ Controllo personale sulla variabilità del rischio;
- ✓ Cause degli incidenti ben identificate;
- ✓ Cause del possibile incidente ben descrivibili da semplici leggi fisiche;
- ✓ Probabili conseguenze dell'incidente non gravi;
- ✓ Scarsa memorizzazione degli incidenti;
- ✓ Attività senza alternative.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

CONTENUTI E SPECIFICITA'

Metodologia della valutazione e criteri utilizzati

SCOPI DELLA VALUTAZIONE

- Individuare i pericoli;
- Individuare i rischi connessi;
- Cercare di eliminare per quanto possibile il rischio;
- Ridurre il rischio con misure di prevenzione e protezione;
- Priorità agli interventi di maggior rischio;
- Revisione e controllo delle misure adottate.

N.B. il rischio zero non esiste



DI COSA SI TRATTA

Documento in cui sono raccolti sistematicamente tutti i rischi che interessano il personale - allievi quando equiparati, docenti, collaboratori scolastici e assistenti amministrativi/tecnici) - e poi gli ospiti, i visitatori nei luoghi di lavoro (per questi in particolare per la gestione delle emergenze).

Devono essere altresì indicati i rischi maggiori, l'eventuale possibilità di riduzione, i provvedimenti di riduzione, la priorità degli interventi; l'efficacia delle misure intraprese.

QUALE METODO?

Non esiste un metodo determinato ed univoco.

È importante individuare i pericoli principali e i rischi ad essi associati e tramite criteri prefissati (frequenza e/o magnitudo maggiore) determinare quelli che hanno priorità di intervento.

FREQUENZA

Ci si può riferire alla correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e l'accadere dell'evento indesiderato, tenuto conto della frequenza e della durata delle operazioni / lavorazioni (esposizione) che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

| Valore | Livello | Definizione / criteri |
|--------|--------------------|--|
| 3 | Molto frequente | Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori; Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Azienda o in aziende simili; Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore (conseguenze note). |
| 2 | Frequente | La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto; E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno; Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa. |
| 1 | Poco frequente | La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi; Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi o addirittura nessun episodio; Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa e incredulità. |


MAGNITUDO

La definizione della scala di gravità del danno fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno.

| Valore | Livello | Definizione / criteri |
|--------|---------|---|
| 3 | Grave | Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità totale o addirittura letale; Esposizione cronica con effetti totalmente o parzialmente irreversibili e invalidanti. |
| 2 | Medio | Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile; Esposizione cronica con effetti reversibili. |
| 1 | Lieve | Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile; Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. |

MATRICE PER LA STIMA DEI RISCHI

Definiti la Frequenza attesa f e la gravità del Danno (magnitudo) m, il rischio r viene calcolato con la formula $r = f \times m$ e si può raffigurare in una rappresentazione a matrice, avente in ascisse la gravità del Danno ed in ordinate la Frequenza attesa del suo verificarsi.



Una tale rappresentazione è un importante punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di prevenzione e protezione da adottare. La valutazione numerica e cromatica del livello di rischio permette di identificare la priorità degli interventi da effettuare.

1 2 Dott.Ing. Lara Sirna 3

80